

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"INSIEME PER CASO - ONLUS"

Atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi del D. Lgs 460/1997.

I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata: **"INSIEME PER CASO - ONLUS"**, con durata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 2

L'Associazione ha sede in legale in Chianciano Terme in via Dante numero 37.

Art. 3

L'Associazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nei settori che si elencano:

- a)** mediazione (anche familiare, penale, scolastica, interculturale, aziendale, giudiziale);
- b)** assistenza sociale e socio-sanitaria alla famiglia ed ai minori, anche a mezzo di ideazione, organizzazione, gestione di case famiglia, di servizi, di promozione ed assistenza in materia di affidamento ed affido familiare, di adozione (anche internazionale), di consulenza coniugale, di assistenza domiciliare agli anziani ed ai disabili;
- c)** prevenzione delle situazioni di disagio scolastico, educativo e culturale, anche a mezzo della ideazione, organizzazione e gestione di servizi di sostegno;
- d)** produzione e/o distribuzione di concerti, seminari, mostre, conferenze, attività didattiche e sportive in genere, allestimenti vari, iniziative editoriali ed altre

manifestazioni, aperte sia ai propri soci sia al pubblico;

e) la attività di istruzione e di formazione nei campi che precedono.

L'Associazione può anche stabilire rapporti di collaborazione e scambio con le altre associazioni, enti ed istituzioni di qualsivoglia natura, collaborare a progetti di cooperazione internazionale ed accettare patrocini, purché non ne venga limitata l'autonomia di scelte programmatiche e di esecutori.

Ai sensi del disposto del D.Lgs. 460/1997, è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate sopra che non siano direttamente connesse con il proprio scopo.

L'Associazione non ha fini di lucro. E' libera e non ammette discriminazioni politiche, religiose, razziali, sociali e di idioma.

E' vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività sociali e di quelle direttamente connesse.

L'Associazione non intende avere per oggetto principale o esclusivo l'esercizio di attività commerciali ed è regolata, oltre che dalle norme del Codice Civile, dal disposto del D.Lgs. 460/1997.

II - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI.

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- c) da contributi di enti pubblici e privati, da sovvenzioni ministeriali;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dal ricavato delle iniziative economiche dell'Associazione, dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

III – SOCI

Art. 6

Sono Soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Comitato Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. I Soci possono essere persone fisiche, enti privati e pubblici, società, sia italiani che stranieri. Si distinguono in fondatori e ordinari. Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci ordinari coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuovono le iniziative.

Art. 7

I Soci maggiorenni hanno diritto di partecipare alla attività sociale, alle assemblee

con diritto di voto, di frequentare i locali sociali, di avere notizia dai membri del Comitato Direttivo dell'andamento della attività associativa.

I Soci minorenni hanno gli stessi diritti dei maggiorenni, ad eccezione del diritto di voto in Assemblea.

Art. 8

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso, morosità, esclusione: la morosità verrà dichiarata dal Comitato Direttivo; l'esclusione verrà sancita dall'Assemblea.

Le quote sociali sono intransferibili, i Soci non possono chiedere la divisione del patrimonio dell'Associazione, né possono richiedere la restituzione, qualora abbiano per qualsiasi motivo cessato di appartenere all'Associazione, dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Nessun Socio può rivendicare diritti e compensi per attività svolte in seno all'Associazione e le prestazioni di tutti gli aderenti all'Associazione, Soci e membri del Comitato Direttivo, sono gratuite.

I rimborsi per comprovate e documentate spese sostenute a favore dell'Associazione dovranno essere deliberate dal Comitato Direttivo.

IV - AMMINISTRAZIONE.

Art. 9

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo (in breve anche semplicemente, "Comitato"), composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri, il Comitato alla prima riunione provvede alla sua sostituzione

chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Art. 10

Il Comitato nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Ai membri del Comitato non è dovuto alcun compenso, ogni prestazione è effettuata a titolo gratuito e spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'Associazione e documentate.

Art. 11

Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Comitato verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e annuali, per i quali è stabilito l'obbligo di redazione, ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed

impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci.

Art. 13

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 14

Il Tesoriere, provvede alla gestione del denaro e dei valori dell'Associazione. Il Tesoriere potrà:

- a) riscuotere i contributi associativi e qualsiasi credito dell'Associazione, rilasciandone quietanza;
- b) depositare denaro e valori presso banche, istituti ed enti, controllando le movimentazioni di ogni libretto o conto corrente;
- c) tenere un registro di cassa, riferendone periodicamente al Presidente;
- d) collaborare ad ogni verifica o ispezione dei componenti del Comitato Direttivo.

V - ASSEMBLEE.

Art. 15

L'Assemblea delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo, e di ogni altro organo

dell'Associazione;

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- su tutto quant'altro demandate per legge o per statuto, oppure sottoposte dal Comitato Direttivo.

Art. 16

I Soci sono convocati in assemblea dal Comitato almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell'art. 20 C.C.

L'Assemblea deve essere convocata entro il territorio della provincia di Siena, anche fuori della sede sociale.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci che non facciano parte del Comitato Direttivo. Ogni Socio può rappresentare fino ad un massimo di due Soci.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 19

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre il voto favorevole di almeno la metà dei Soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

Non hanno diritto di voto:

- i membri del Comitato Direttivo, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità;
- i Soci, siano o meno membri del Comitato Direttivo, nelle deliberazioni nelle quali essi, oppure i loro parenti ed affini sino al quarto grado incluso, si trovino, direttamente o indirettamente, in conflitto di interessi.

VI - SCIOGLIMENTO.

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma

dell'art. 21 C.C. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio è devoluto a favore di altre associazioni che operano in identico od analogo settore, oppure a fini di pubblica utilità.

VII - CONTROVERSIE.

Art. 21

Tutte le eventuali controversie tra Soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità secondo le forme dell'arbitrato irrituale. L'arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede l'Associazione.